



# DIRITTI UMANI E DIRITTI ALTRUI

Per una semioetica  
della comunicazione globale

a cura di  
Susan Petrilli



 MIMESIS



Alle spese di pubblicazione di questo volume ha partecipato con un contributo l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro tramite il Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti, Italianistica e Culture Comparete, Via Garruba 6, 70122 Bari.

MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)  
[www.mimesisedizioni.it](http://www.mimesisedizioni.it)  
[mimesis@mimesisedizioni.it](mailto:mimesis@mimesisedizioni.it)

Collana: “Atharor” n. XXX, 23  
Isbn: 97888575

© 2020 – MIM EDIZIONI SRL  
Via Monfalcone, 17/19 – 20099  
Sesto San Giovanni (MI)  
Phone +39 02 24861657 / 24416383

In copertina: Luciano Ponzio, *Parole che lasciano il segno*, 2019.

## INDICE

PRESENTAZIONE <i>di Susan Petrilli e Augusto Ponzio</i>	9
STORIA, IDENTITÀ, COMUNITÀ DI LAVORO E DIRITTO ALL'ALTERITÀ <i>di Augusto Ponzio</i>	11
DIRITTI UMANI E DIRITTI ALTRUI <i>di Francesco Fistetti</i>	25
USO DELLA FORZA E DIRITTI UMANI: DAL C.D. INTERVENTO UMANITARIO ALLA RESPONSABILITÀ DI PROTEGGERE <i>di Ugo Villani</i>	39
ABBIAMO TROVATO IL NEMICO <i>di Nico Perrone</i>	69
LA TENSIONE FRA I DIRITTI UMANI E I DIRITTI ALTRUI. DE-INTENSIFICARE LE DISTINZIONI <i>di Jakob Helmut Deibl</i>	73
ALCUNE NOTE SUL RAZZISMO OGGI <i>di Andrea Catone</i>	83
A CORPO MORTO. SUICIDIO ASSISTITO E ACCUDIMENTO O ALTRIMENTI CHE ESSERE <i>di Mario Ricca</i>	97
LAICITÀ E ALTERITÀ. IN DIALOGO CON EMMANUEL LEVINAS <i>di Paolo Stefani</i>	163
IL LAVORO TRA IL <i>PATHOS</i> DELLA LETTERATURA E L'INDIFFERENZA DEL DIRITTO DALLA METÀ DEL '700 AGLI INIZI DEL '900 <i>di Bruno Veneziani</i>	173

IL LAVORO NELLA LETTERATURA DAL SETTECENTO AL NOVECENTO <i>di Vitilio Masiello</i>	227
LA PAROLA PASOLINIANA COME VISIONE TRASUMANANTE <i>di Susan Petrilli</i>	241
SCRITTURE INSTABILI <i>di Luciano Ponzio</i>	273
L'UNIVERSALE UNISCE, IL BLUES È UNIVERSALE (MONI OVADIA) <i>di Alessandro Cobianchi</i>	283
ROSE NERE <i>di Antonella Cazzolla</i>	293
PALESTINESE. SALIRE A GERUSALEMME. CANTO SOSPESO PER ANTONELLA <i>di Romano Romani</i>	299
LAST SONGS <i>di Kevin Wren</i>	303
2+2=5. GEORGE ORWELL AND RADIOHEAD. WRITING, TOTALITARIANISM AND CULTURAL RESISTANCE <i>di Pierpaolo Martino</i>	309
LE DEBOLEZZE DEL DIRITTO E IL VALORE DELL'ALTRO <i>di Gaetano Dammacco</i>	325
L'ALTRO E LA VIOLENZA DELL'IDENTITÀ <i>di Augusto Ponzio</i>	341
LA CITTADINANZA FRA IDENTITÀ E ALTERITÀ. PER UN'ANALISI SEMIOETICA DELLA COSTITUZIONE EUROPEA <i>di Susan Petrilli</i>	349
GLI AUTORI	375

UGO VILLANI

**USO DELLA FORZA E DIRITTI UMANI:  
DAL C.D. INTERVENTO UMANITARIO  
ALLA RESPONSABILITÀ DI PROTEGGERE**

*1. Il divieto della forza nelle relazioni internazionali*

La Carta delle Nazioni Unite, adottata dalla Conferenza di San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre dello stesso anno, ha quale scopo principale il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (art. 1, par. 1), per salvare le future generazioni – come dichiara il Preambolo – dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità.

A tal fine l'art. 2, par. 4, vieta agli Stati membri qualsiasi uso o anche la sola minaccia della forza nelle relazioni internazionali. Per tale via la Carta innova profondamente il diritto internazionale "classico", come si presentava ancora tra la fine del 19° e l'inizio del 20° secolo, nel quale il ricorso alla forza armata, e persino alla guerra, era generalmente considerato lecito. La guerra appariva come un fenomeno fisiologico delle relazioni internazionali, che non si poneva in contraddizione con il diritto ma determinava, essenzialmente, l'applicazione di quella parte del diritto internazionale noto come *ius in bello*, volto a regolare la condotta delle ostilità e la posizione degli Stati neutrali. Alla forza armata e alla guerra erano assegnate molteplici funzioni nella comunità internazionale: anzitutto una funzione di attuazione coercitiva dei diritti (violati o gravemente minacciati) da parte del loro titolare, nell'esercizio del diritto di autotutela; in secondo luogo la forza era considerata un mezzo di ricambio del diritto internazionale, nel senso che poteva essere utilizzata al fine di imporre un mutamento del diritto internazionale vigente e un suo adeguamento alle nuove esigenze della società internazionale; infine essa poteva essere impiegata da uno Stato parte di una controversia per imporre una data soluzione, costringendo l'altro Stato parte ad addivenire a un accordo risolutivo (detto accordo coatto). In via generale può dirsi che l'uso della forza da parte degli Stati era connotato ad una società, come quella internazionale, priva di un'autorità sovraordinata ai consociati.

Lo stesso Patto della Società delle Nazioni, adottato il 28 aprile 1919 ed entrato in vigore il 10 gennaio 1920, non comportava un divieto assoluto della guerra. Con esso, anzi, si ripresentava la distinzione tra ipotesi di guerra lecita e di guerra illecita; e tale distinzione era fondata non solo, e non tanto, sulle cause di giustificazione del ricorso alle armi, ma sovente su condizioni di carattere procedurale. Per esempio, gli Stati membri si impegnavano a non ricorrere alla guerra contro uno Stato membro che si conformasse a una sentenza internazionale (art. 13), mentre la guerra restava lecita nei confronti dello Stato parte inadempiente. Analogamente gli Stati membri erano obbligati a non muovere guerra contro lo Stato membro che si conformasse alle conclusioni contenute in un rapporto del Consiglio della Società, relativamente a una controversia, qualora il rapporto fosse stato adottato all'unanimità (art. 15). In tale ipotesi, quindi, la guerra sarebbe stata illecita; mentre sarebbe stata consentita contro lo Stato parte della controversia che non si fosse conformato al rapporto del Consiglio. Lo stesso art. 15 dichiarava espressamente che, se il Consiglio non fosse riuscito a fare accettare il proprio rapporto a tutti i suoi membri (escluse le parti della controversia), gli Stati membri della Società si riservavano il diritto di agire come ritenessero necessario per il mantenimento della giustizia e del diritto.

I successivi tentativi di bandire la guerra dalle relazioni internazionali si concretizzarono principalmente nel Patto di Parigi del 27 agosto 1928 (c.d. Patto Briand-Kellog), con il quale gli Stati parti condannavano solennemente il ricorso alla guerra per il regolamento delle controversie internazionali e vi rinunciavano in quanto strumento di politica nazionale nelle loro relazioni reciproche. Ma l'obbligo in esso assunto era privo di alcuna garanzia, per cui, in caso di violazione, cioè di ricorso alla guerra a opera di uno Stato parte, l'unica sanzione praticabile sarebbe stata [...] il ricorso alla guerra degli altri Stati parti. In realtà la mera predisposizione del divieto della guerra non era sufficiente per eliminare quest'ultima dal diritto internazionale. Occorreva, quanto meno, che un divieto siffatto si inserisse in un sistema istituzionale, nel quale fosse posta anche una adeguata garanzia per il rispetto del divieto stesso e fossero predisposte misure coercitive "collettive" contro lo Stato inadempiente.

Il divieto posto dall'art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, come si è detto, riguarda non solo l'uso, ma persino la minaccia della forza armata. Si tratta, quindi, di un divieto ben più ampio rispetto a quello concernente la guerra, intesa come l'impiego massiccio della forza armata accompagnato dall'*animus bellandi*, cioè dall'intento di distruggere le capacità di resistenza del nemico e di debellarlo. Tale divieto, avente originariamente

natura convenzionale, e quindi vincolante per i soli Stati membri dell'Organizzazione, si è progressivamente trasformato in una norma di diritto internazionale consuetudinario, come ha autorevolmente affermato la Corte internazionale di giustizia nella celebre sentenza del 27 giugno 1986 nell'affare delle *attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti d'America)*. Esso, pertanto, si impone a tutti gli Stati, nonché a ogni altro soggetto di diritto internazionale (quali le organizzazioni internazionali regionali, come l'Unione europea, l'Unione africana, l'Organizzazione degli Stati americani ecc.), indipendentemente dalla loro appartenenza alle Nazioni Unite e persino a prescindere dalle disposizioni della Carta relative al sistema di sicurezza collettiva che fa capo al Consiglio di sicurezza.

Rispetto al divieto della forza la Carta delle Nazioni Unite riconosce l'eccezione della legittima difesa, in virtù della quale uno Stato può usare anche la forza per respingere un attacco armato che abbia luogo contro di lui (legittima difesa individuale) o contro un altro Stato (legittima difesa collettiva) (art. 51). Su quest'ultima – lecita solo con il consenso dello Stato vittima dell'attacco armato – si basano gli accordi di carattere militare, come la NATO, che sono compatibili con la Carta proprio in quanto mirano a regolare, mediante obblighi di cooperazione e di mutua assistenza, l'eventuale ricorso alla legittima difesa per l'evenienza di un attacco armato contro uno Stato parte dell'accordo stesso.

Anche il diritto di legittima difesa è ritenuto corrispondente a una norma di diritto internazionale consuetudinario, alla luce della quale il ricorso alla forza nell'esercizio di tale diritto è subordinato agli ulteriori requisiti della necessità e della proporzionalità della forza rispetto all'attacco che essa è diretta respingere.

Si noti che, ai sensi del citato art. 51, il ricorso alla forza è sottoposto alla condizione che abbia luogo un attacco armato ("*if an armed attack occurs*", "*dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée*"). Ciò significa che il ricorso alla forza non è ammissibile ove si intenda reagire a un attacco effettivamente compiuto, ma che si è ormai esaurito. In questo caso, di legittima difesa c.d. successiva, in realtà si è in presenza di una rappresaglia armata, cioè proprio di quella forma di autotutela che la Carta delle Nazioni Unite, nell'art. 2, par. 4, ha inteso mettere al bando. La condizione che abbia luogo un attacco armato esclude anche la c.d. difesa preventiva, cioè il ricorso alla forza per prevenire un attacco armato temuto, ma non ancora iniziato contro uno Stato.

Deve aggiungersi che, in base alla norma in esame, l'uso della forza in legittima difesa è configurato non solo come eccezionale (rispetto alla re-

gola generale del divieto della forza), ma anche del tutto temporaneo. Esso, infatti, è consentito finché il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Una volta che quest'ultimo sia intervenuto con misure efficaci, il diritto di legittima difesa cessa di operare. Va tenuto presente, tuttavia, che, poiché sussiste la possibilità che il Consiglio di sicurezza, a causa dell'esercizio del c.d. diritto di veto del quale sono forniti i Membri permanenti (art. 27), non riesca affatto a deliberare o, comunque, a disporre misure idonee a tutelare efficacemente lo Stato aggredito, nella legittima difesa è insito il rischio che l'uso della forza si trasformi in una vera guerra, anche di lunga durata.

È dubbio se il ricorso alla legittima difesa sia consentito nei confronti di un attacco armato proveniente non da uno Stato, ma da un gruppo armato, in particolare in caso di un attacco terroristico. In senso negativo si è pronunciata la Corte internazionale di giustizia nel parere del 9 luglio 2004 sulle *conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati*. In maniera alquanto laconica (e non priva di ambiguità) la Corte si è limitata ad affermare che l'art. 51 della Carta riconosce un diritto di legittima difesa solo nel caso di un attacco armato di uno Stato contro un altro Stato. Tale opinione lascia invero perplessi, poiché non si vede per quale ragione dovrebbe vietarsi a uno Stato di difendersi contro un attacco armato solo perché proveniente da un gruppo terroristico e sempreché, beninteso, l'atto terroristico, per la sua gravità e l'intensità della violenza impiegata, possa assimilarsi, appunto, a un attacco armato. Nella prassi, a sostegno dell'esercizio della legittima difesa in risposta a un atto terroristico, potrebbe invocarsi la reazione degli Stati Uniti all'attacco contro le torri gemelle dell'11 settembre 2001, espressamente giustificata in base all'art. 5 del Trattato NATO concernente il ricorso alla legittima difesa. Anche gli interventi militari di alcuni Stati contro lo "Stato islamico" (*Islamic State of Iraq and Levant*), in particolare degli Stati Uniti e della Francia, specie dopo gli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi, sono stati giustificati – a torto o a ragione – in base al diritto di legittima difesa (collettiva, per gli Stati Uniti, e individuale, per la Francia a seguito dei suddetti attentati).

## 2. Il mantenimento della pace nel sistema delle Nazioni Unite

Al fine di garantire il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale la Carta dell'ONU, peraltro, non si limita a prescrivere il divieto dell'uso e della minaccia della forza, ma predispone un sistema di garanzia incentrato nel Consiglio di sicurezza. Questo, che ha la responsabilità prin-

principale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, agisce, nell'esercizio di tale responsabilità, in nome degli Stati membri (art. 24). Per l'adempimento dei suoi compiti il Consiglio di sicurezza ha intensi poteri, comportanti, se del caso, sia l'adozione di misure non implicanti l'impiego della forza (come misure diplomatiche, economiche, commerciali ecc.), sia misure militari. A questo fine la Carta prevede che gli Stati membri stipulino degli accordi con il Consiglio di sicurezza per mettere a sua disposizione forze armate, apparecchiature, facilitazioni e ogni altro mezzo militare. Ma tali accordi – che pure, secondo la Carta, dovevano essere negoziati “al più presto” (art. 43, par. 3) – non sono stati mai conclusi.

Privo, quindi, di un proprio apparato militare, il Consiglio di sicurezza ha dovuto fare ricorso all'espedito delle *peace-keeping operations*, con forze militari messe volontariamente a disposizione del Consiglio da parte di Stati membri per specifiche missioni e, di regola, con il consenso dello Stato (o degli Stati) nel cui territorio le forze in questione (i c.d. caschi blu) sono destinate a operare e aventi funzioni non coercitive, ma meramente conservative, di una tregua, di un armistizio, dell'ordine interno nel caso di una guerra civile ecc. Peraltro vi sono vari esempi di operazioni di *peace-keeping* dotate del potere di impiegare la forza armata al fine di adempiere il proprio mandato o addirittura – come la brigata di intervento nella Repubblica democratica del Congo, costituita con la risoluzione n. 2098 del Consiglio di sicurezza del 28 marzo 2013 (il cui mandato è stato più volte prorogato) – di neutralizzare forze ribelli (c.d. *robust peace-keeping*).

In presenza di condizioni tali da richiedere un intervento militare propriamente coercitivo, diretto cioè contro uno Stato (o una fazione armata), il Consiglio di sicurezza autorizza frequentemente l'azione armata di singoli Stati, o di coalizioni *ad hoc* o precostituite nel quadro di accordi o organizzazioni regionali. Ciò è possibile, beninteso, solo in presenza della concorde volontà (o almeno in assenza di opposizione) dei Membri permanenti del Consiglio di sicurezza, provvisti, come si è ricordato, del c.d. diritto di veto. Il caso più noto e apParigicente è rappresentato dal massiccio intervento contro l'Iraq nel 1991, a causa della sua invasione del Kuwait, autorizzato dal Consiglio di sicurezza con risoluzione n. 678 del 29 novembre 1990.

La Carta reca una specifica disposizione relativa al ruolo che le organizzazioni regionali possono svolgere per il mantenimento della pace. Ai sensi dell'art. 53 il Consiglio di sicurezza può utilizzare, se del caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione; tuttavia nessuna azione coercitiva potrà essere intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l'autorizzazione dello stesso Consiglio di sicurezza. Anche nei confronti di tali organizza-

zioni il Consiglio di sicurezza conferma il suo ruolo principale nel mantenimento della pace, ruolo che diventa esclusivo quando si tratti di deliberare misure coercitive implicanti l'uso della forza.

Nel sistema delle Nazioni Unite la pace viene perseguita non solo predisponendo il sistema di sicurezza collettiva incentrato nel Consiglio di sicurezza, ma, anzitutto, cercando di prevenire il ricorso alla forza. A questo fine viene in rilievo l'obbligo degli Stati, prescritto dall'art. 2, par. 3, della Carta, ma anch'esso riconosciuto dalla Corte internazionale di giustizia come corrispondente al diritto internazionale consuetudinario, di risolvere le proprie controversie esclusivamente con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

La prevenzione dei conflitti richiede, anzitutto, di rafforzare le fondamenta stesse della pace, creando – come dichiara l'art. 55 della Carta – “condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli”. Sotto questo profilo il mantenimento della pace, che pure rappresenta l'obiettivo principale dell'ONU, si pone in stretto rapporto di interdipendenza con la promozione dei diritti umani fondamentali, con lo sviluppo della cooperazione economica, con la realizzazione del principio di autodeterminazione dei popoli. Il rapporto fra il mantenimento della pace e questi obiettivi ha un duplice significato: per un verso, la pace che l'ONU intende garantire non si risolve nella mera assenza di violenza nei rapporti internazionali, ma è una pace “qualificata” per essere fondata sul rispetto dei diritti umani, sulla cooperazione economica, sulla autodeterminazione dei popoli; per un altro verso, tale rapporto mostra che il rispetto dei suddetti principi costituisce una condizione indispensabile per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Con particolare riguardo ai diritti umani lo stretto rapporto di interdipendenza che li lega al mantenimento della pace è chiaramente dimostrato dalla constatazione che il loro disconoscimento e la loro violazione sono causa di (giustificate) ribellioni e di tensioni, anche sul piano internazionale. E, com'è evidente, la pace è una condizione indispensabile affinché ciascuno possa godere effettivamente dei suoi diritti fondamentali, a cominciare dal diritto alla vita. In quest'ordine di idee si colloca la Dichiarazione sul diritto alla pace, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione n. 71/189 del 19 dicembre 2016, la quale ha cura di ricordare che “*peace and security, development and human rights are the pillars of the United Nations system and the foundations for collective security and well-being*” e riconosce “*that development, peace and security and human rights are interlinked and mutually reinforcing*”.

### 3. *Il c.d. intervento umanitario*

Vi è, peraltro, una tendenza a giustificare il ricorso alla forza (se non persino alla guerra) per fare cessare o impedire una violazione massiccia e generalizzata dei diritti umani fondamentali, quali genocidio, pulizia etnica, sottoposizione di popolazioni a violenze generalizzate, esodi di massa ecc. In questi casi, di emergenza umanitaria, esisterebbe un diritto di intervento, detto, appunto, umanitario, con l'uso della forza da parte di singoli Stati o di gruppi di Stati (anche nell'ambito di organizzazioni regionali o di difesa, come la NATO), pur in assenza di autorizzazione o di mandato del Consiglio di sicurezza.

Tenuto conto del divieto posto dall'art. 2, par. 4, della Carta e dalla corrispondente norma di diritto internazionale consuetudinario, per ammettere la liceità del c.d. diritto di intervento umanitario sarebbe necessario provare la formazione di una (nuova) norma di diritto consuetudinario, risultante dalla prassi generalizzata degli Stati e dal loro diffuso convincimento giuridico (c.d. *opinio iuris*), la quale abbia introdotto in materia un'ulteriore eccezione alla regola generale del divieto della forza.

Senonché, almeno sino alla fine degli anni '90 del secolo scorso, la prassi è tutt'altro che costante e uniforme. Essa si riduce, essenzialmente, agli interventi degli Stati Uniti a Panama nel 1988, dell'India in Bangladesh nel 1971, del Vietnam in Cambogia nel 1978-1979, della Tanzania in Uganda nel 1979, di alcuni Stati, ridottisi poi ai soli Stati Uniti e Regno Unito, nel nord dell'Iraq, nel quadro dell'operazione *Provide Comfort* nel 1991, e successivamente, con frequenti bombardamenti, nelle c.d. *no fly zones*. Dubbio è l'inquadramento nell'intervento umanitario dell'azione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) in Liberia nel 1990, la quale, sia pure nel corso dell'operazione, fu autorizzata dal Consiglio di sicurezza. Tali episodi non esprimono una sicura *opinio iuris*, neppure da parte degli Stati intervenuti, circa la liceità degli interventi umanitari; di solito, infatti, le loro iniziative venivano giustificate anche sulla base di altri e più tradizionali motivi, quali (a torto o a ragione) la legittima difesa o il consenso dello Stato interessato, e, in questo periodo, vari Stati si dichiaravano nettamente contrari all'ammissibilità di interventi umanitari.

Contro la liceità di un'azione armata condotta allo scopo di difendere i diritti umani si era espressa anche la Corte internazionale di giustizia nella citata sentenza del 27 giugno 1986. Con riferimento al tentativo degli Stati Uniti di giustificare la propria operazione militare con la situazione relativa al rispetto dei diritti umani in Nicaragua, la Corte affermò che "*the use*

*of force could not be the appropriate method to monitor or ensure such respect. With regard to the steps actually taken, the protection of human rights, a strictly humanitarian objective, cannot be compatible with the mining of ports, the destruction of oil installations, or again with the training, arming and equipping of the contras. The Court concludes that the argument derived from the preservation of human rights in Nicaragua cannot afford a legal justification for the conduct of the United States”.*

#### 4. L'intervento della NATO contro la Jugoslavia del 1999

La massiccia campagna militare condotta dai Paesi della NATO contro la Repubblica federale di Jugoslavia nella primavera del 1999, non autorizzata dal Consiglio di sicurezza e motivata, principalmente, con l'intento di fare cessare le gravi e generalizzate violazioni dei diritti umani contro la popolazione di etnia albanese del Kosovo, non ha determinato, a nostro parere, un mutamento nella disciplina internazionale a favore della liceità dell'intervento umanitario. Trattandosi di un caso di particolare rilevanza per verificare il permanente divieto di uso unilaterale della forza, anche se giustificato da fini umanitari, è opportuno ricordare la sua genesi e i suoi sviluppi.

Dopo la soppressione dell'autonomia del Kosovo da parte del Governo jugoslavo era iniziata una repressione della popolazione di etnia albanese, condotta con metodi sempre più brutali dal marzo 1998; parallelamente, peraltro, si erano costituite bande armate albanesi inquadrati nell'Esercito di liberazione del Kosovo (UCK), le quali avevano fatto ricorso a violenze e atti terroristici.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non aveva mancato di occuparsi della situazione. Nella risoluzione n. 1160 del 31 marzo 1998 esso aveva condannato l'uso della forza eccessiva da parte delle forze di polizia serbe contro civili e dimostranti pacifici in Kosovo, così come tutti gli atti di terrorismo da parte dell'UCK o di qualsiasi altro gruppo o individuo e ogni sostegno esterno all'attività terroristica in Kosovo; aveva decretato un embargo di armi nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia, compreso il Kosovo (cioè, implicitamente, anche nei riguardi dell'UCK); aveva incoraggiato gli sforzi del Gruppo di contatto (Stati Uniti, Regno Unito, Russia, Germania, Francia e Italia) volti a favorire una soluzione pacifica mediante un dialogo tra le autorità di Belgrado e la comunità albanese del Kosovo, soluzione basata sulla integrità territoriale della Repubblica federale di Jugoslavia, sui principi dell'OSCE e della Carta delle Nazioni Unite e su un più ampio grado di autonomia del Kosovo.

Dopo altre due risoluzioni del Consiglio di sicurezza – e svolgendo la NATO pressioni sempre più forti sul Governo iugoslavo – il 29 gennaio 1999 le autorità iugoslave e rappresentanti dei ribelli del Kosovo erano convocati a Rambouillet, dove il Gruppo di contatto predisponneva un ampio e complesso progetto di accordo (definito il 23 febbraio) che, accettato dai rappresentanti della comunità albanese, era respinto da Belgrado. I bombardamenti della NATO iniziavano nella notte fra il 23 e il 24 marzo e si protraevano incessanti – e sempre più violenti e indiscriminati – sino al 9 giugno, anche oltre l'accettazione, da parte iugoslava, delle condizioni di pace poste dal G-8 il 6 maggio precedente. Il Consiglio di sicurezza – che dall'inizio della guerra aveva adottato la sola risoluzione n. 1239 del 14 maggio, avente essenzialmente contenuto umanitario – poneva il proprio suggello sull'accordo di pace, recependone i termini nella risoluzione n. 1244 del 10 giugno 1999, la quale, tra l'altro, autorizzava una presenza civile e militare di carattere internazionale in Kosovo, con una composizione prevalente di Paesi della NATO.

È dubbio, anzitutto, che l'intervento della NATO fosse mosso realmente da obiettivi umanitari. La fretta con la quale si passò dal tavolo dei negoziati al bombardamento della Jugoslavia legittima il sospetto che l'uso della forza fosse stato già deciso; così pure va sottolineato che il tentativo di imporre il testo di Rambouillet del 23 febbraio 1999 alla Jugoslavia, senza lasciare alcun margine di trattativa, sembrerebbe volto a creare un *casus belli*, piuttosto che a salvaguardare l'incolumità e la sicurezza dei Kosovari. In realtà alcune clausole dei c.d. accordi di Rambouillet erano palesemente inaccettabili per qualsiasi Stato indipendente; è il caso dell'art. 8 dell'Appendice B al capitolo VII, relativo allo *status* della Forza militare multinazionale di attuazione, ai sensi del quale “il personale della NATO godrà, con i propri autoveicoli, navi, aerei e equipaggiamento, di libero e illimitato passaggio e di accesso non impedito attraverso la Repubblica federale di Jugoslavia compreso lo spazio aereo e le acque territoriali”. Si trattava di una vera invasione, che non riguardava in alcun modo la difesa della popolazione civile del Kosovo. L'inaccettabilità di tale... invasione mostra che i c. d. accordi di Rambouillet miravano non tanto a trovare un'intesa su misure “umanitarie”, quanto a creare un pretesto per l'attacco contro la Jugoslavia.

Ulteriori, seri dubbi sulla possibilità di qualificare come “umanitario” l'intervento contro la Jugoslavia derivano dalla considerazione della estrema violenza bellica impiegata, che non ha risparmiato obiettivi civili, come il bombardamento della sede della televisione di Belgrado del 23 aprile 1999, con l'uccisione deliberata di numerosi civili, e dei mezzi usati, come

bombe all'uranio impoverito e a grappolo. In realtà l'intervento dei Paesi della NATO è stato costellato da molteplici e gravi crimini di guerra, che consegnano alla storia l'immagine di una guerra... disumana!

Al fine di individuare una (presunta) nuova norma consuetudinaria che, in deroga al generale divieto della forza nelle relazioni internazionali, consenta l'intervento umanitario, occorrerebbe verificare, per un verso, una prassi conforme degli Stati e, per altro verso, una *opinio iuris* diffusa nella comunità internazionale circa la liceità di un siffatto intervento.

Ma, per quanto attiene all'elemento della prassi, va notato che l'intervento contro la Repubblica federale di Jugoslavia rappresenta pur sempre un episodio sostanzialmente isolato e, per di più, espressione di un atteggiamento proveniente esclusivamente da parte di Paesi occidentali. Sebbene nel mondo vi siano tuttora numerose e gravi violazioni dei diritti umani fondamentali (compresa la pulizia etnica effettivamente realizzatasi in Kosovo contro la minoranza serba, a seguito – e a causa – dell'intervento della NATO e nell'indifferenza generale), non possono constatarsi con certezza ulteriori interventi qualificabili come "umanitari". Pur riconoscendo che, nella dottrina più avveduta, l'intervento umanitario è ricostruito come esercizio di un diritto (non già di un obbligo) degli Stati, l'assenza di reazioni anche di fronte a gravi emergenze umanitarie mostra l'impossibilità di constatare una prassi internazionale coerente e continua.

Una prassi che esprima il riconoscimento giuridico dell'intervento umanitario non può ricavarsi neppure da episodi più recenti, come i bombardamenti effettuati contro postazioni siriane in risposta al supposto impiego di armi chimiche contro i ribelli da parte del Governo di Assad: il primo da parte degli Stati Uniti nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2017 contro la base di Shayrat, il secondo da parte sempre degli Stati Uniti, assieme al Regno Unito e alla Francia, nella notte tra il 13 e il 14 aprile 2018 contro varie basi governative siriane. Sebbene tali operazioni abbiano avuto l'approvazione dei Paesi occidentali, va notato che solo il Regno Unito ha esplicitamente giustificato la propria azione quale "*humanitarian intervention*" (più vaghe e generiche sono state le motivazioni degli Stati Uniti e della Francia) e che, in ogni caso, si tratterebbe di una prassi ancora una volta espressione della sola componente occidentale, non certo dell'intera comunità internazionale.

Per quanto riguarda l'elemento dell'*opinio iuris* deve considerarsi che, sia nel corso della guerra del Kosovo che successivamente, numerosi e autorevoli Stati espressero una netta condanna rispetto a tale intervento o, più in generale, riguardo a quello umanitario. Basti ricordare, relativamente al Kosovo, le posizioni espresse dai delegati russo e cinese nel dibattito svol-

tosì nel Consiglio di sicurezza in occasione dell'adozione della risoluzione n. 1244 del 10 giugno 1999 (che, come si è detto, si limitava a recepire le condizioni di pace stabilite dai Paesi del G8). Il primo affermò, tra l'altro, che *"Russia has strongly condemned the NATO aggression against a sovereign State"*; il secondo che *"NATO seriously violated the Charter of the United Nations and norms of international law, and undermined the authority of the Security Council, thus setting an extremely dangerous precedent in the history of international relations"*. Singolare – ma anch'essa contraria alla liceità dell'intervento umanitario – fu la dichiarazione fatta il 22 settembre 1999 dal Ministro degli esteri tedesco Fischer nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Pur essendo il rappresentante di uno Stato che aveva attivamente partecipato alla guerra contro la Jugoslavia, egli, dopo avere sostenuto che il carattere del tutto particolare della situazione creatasi in Kosovo giustificava l'intervento della NATO, affermò che esso non poteva costituire un precedente per l'impiego della forza *"under the pretext of humanitarian assistance. This would open the door to the arbitrary use of power and anarchy, and throw the world back to the 19th century"*. Pertanto anche un Governo partecipante all'"intervento umanitario" contro la Jugoslavia mostrava di essere convinto che questo tipo di intervento è illecito!

Sul piano generale è eloquente la dichiarazione fatta dai Ministri degli esteri del Gruppo dei 77 (comprendente oltre 130 Stati) nell'incontro annuale, tenuto a New York all'indomani della guerra del Kosovo, il 24 settembre 1999. In essa i Ministri *"rejected the so-called right of humanitarian intervention, which had no basis in the UN Charter or in the general principles of international law"*. Da parte di un raggruppamento di Stati che costituisce un'ampia maggioranza della comunità internazionale vi era, quindi, una posizione di piena contraddizione rispetto a una *opinio iuris* sulla liceità dell'intervento umanitario.

Contro l'esistenza di una nuova "regola" (come tale valida per tutti) che consenta l'intervento umanitario milita persino l'atteggiamento degli Stati Uniti, cioè del Paese che di tale regola si presentava come il paladino, proprio a ridosso dell'intervento contro la Jugoslavia. Illuminante, in questo senso, è una espressione dell'ex Segretario di Stato Albright, protagonista della guerra alla Jugoslavia, contenuta in un editoriale apparso in *La Stampa* del 17 giugno 1999: "Per quanto concerne l'uso della forza, il Kosovo ci insegna quello che avremmo dovuto sapere comunque: è vero, la forza a volte è necessaria per affrontare il male e per proteggere i nostri interessi, ma, come già prima della guerra del Kosovo, non è saggio formulare ipotesi generalizzate basate su una esperienza specifica per stabilire esatta-

mente come e quando ricorrere all'uso della forza. Nel caso di future crisi, la somma delle esperienze del passato troverà sull'altro piatto della bilancia fattori specifici che sono caratteristici di quel luogo, di quel momento".

La regola che emerge da tale dichiarazione è, quindi, una regola del "caso per caso", in cui gli Stati Uniti e la NATO si riservano di decidere come agire contro gli altri Stati. Ma una regola del genere sarebbe solo una formula volta ad ammantare di giuridicità la prepotenza e l'arbitrio degli Stati forti contro i deboli; essa non troverebbe cittadinanza nel mondo del diritto, ma dovrebbe restare confinata in quello dei meri rapporti di forza.

##### 5. Gli sviluppi nell'ambito di organizzazioni regionali

Una tendenza al riconoscimento dell'intervento umanitario potrebbe ravvisarsi negli sviluppi di talune organizzazioni regionali. Ci riferiamo, anzitutto, all'Unione europea, la quale, nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), può svolgere "missioni umanitarie e di soccorso" (art. 43, par. 1, TUE), rientranti nelle c.d. missioni di Petersberg. Può ipotizzarsi, pertanto, che l'Unione compia operazioni – eventualmente di carattere coercitivo – per obiettivi umanitari.

Anche nell'ECOWAS va segnalata l'adozione a Lomè, il 10 dicembre 1999, del Protocollo relativo al meccanismo per la prevenzione dei conflitti, la gestione, la risoluzione, il mantenimento della pace e la sicurezza, il quale prevede operazioni di mantenimento e di ristabilimento della pace e interventi umanitari in caso di disastro umanitario (art. 22) e di grave e massiccia violazione dei diritti umani (art. 25).

Va richiamato, inoltre, l'Atto costitutivo dell'Unione africana, sottoscritto a Lomè il 12 giugno 2000 ed entrato in vigore il 26 maggio 2001, il quale, tra i principi in conformità dei quali funziona l'Unione, enuncia "*the right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision of the Assembly in respect of grave circumstances, namely: war crimes, genocide and crimes against humanity*" (art. 4, lett. h).

Le disposizioni ricordate mostrano una accresciuta sensibilità della comunità internazionale verso la tematica dei diritti umani, ma non implicano – a nostro parere – la pretesa di un diritto di intervento "unilaterale", in assenza, cioè, di un'autorizzazione del Consiglio di sicurezza. Anzitutto, infatti, gli Stati membri di tali organizzazioni, in quanto membri, nel contempo, delle Nazioni Unite, sono tenuti a dare la prevalenza agli obblighi derivanti dalla Carta dell'ONU ex art. 103 della stessa, anche quando operano nell'ambito di altri accordi o organizzazioni, come in quelli testé ri-

cordati. Di conseguenza, in primo luogo, essi devono astenersi dall'uso o dalla minaccia della forza nella misura risultante dall'art. 2, par. 4, della Carta; in secondo luogo devono rispettare, sul piano generale, la responsabilità principale del Consiglio di sicurezza nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (art. 24, par. 1) e, più specificatamente, il suo ruolo riguardo alle azioni coercitive delle organizzazioni regionali che, se implicanti la forza, sono consentite solo se il Consiglio di sicurezza utilizza tali organizzazioni per azioni coercitive sotto la sua direzione o se le autorizza (art. 53, par. 1).

Inoltre le stesse disposizioni degli accordi relativi alle ricordate organizzazioni mostrano – in maniera più o meno esplicita – la volontà delle stesse di conformarsi ai principi della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, di riconoscere la responsabilità e i poteri del Consiglio di sicurezza in materia di azioni coercitive. Così, l'art. 3, par. 5, TUE pone tra gli obiettivi dell'Unione europea quello di contribuire “alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite”, e l'art. 21, par. 1, TUE, che apre il Titolo V relativo all'azione esterna e alla politica estera e di sicurezza comune, comprende tra i principi sui quali si fonda l'azione dell'Unione sulla scena internazionale e che essa si prefigge di promuovere il “rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale”, specificando, al par. 2, che l'Unione opera, tra l'altro, per “preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite”. Pure il Protocollo di Lomè dell'ECOWAS dichiara che gli Stati membri riaffermano il loro impegno verso i principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite (art. 2) e richiama (sia pure con qualche margine di ambiguità) i capitoli VII e VIII della Carta, relativi, rispettivamente, all'azione del Consiglio di sicurezza per il mantenimento della pace e ai rapporti dello stesso Consiglio con gli accordi e le organizzazioni regionali. Anche i previsti interventi dell'Unione africana appaiono subordinati a una risoluzione del Consiglio di sicurezza. Infatti le prerogative di quest'ultimo ai sensi del citato capitolo VIII, il quale stabilisce un chiaro rapporto di subordinazione delle organizzazioni regionali rispetto al Consiglio di sicurezza per le azioni comportanti l'impiego della forza, sono riaffermate in maniera esplicita dalla stessa Unione africana. Il Protocollo relativo all'istituzione del Consiglio per la pace e la sicurezza (adottato a Durban il 9 luglio 2002 ed entrato in vigore il 26 dicembre 2003), il quale ha il compito di attuare, anche con forze armate, operazioni e interventi ai sensi del citato art. 4, lett. *h*, dell'Atto costitutivo, richiama più volte le disposizioni rilevanti della Car-

ta. In particolare, l'art. 17 dichiara che il Consiglio per la pace e la sicurezza collaborerà e opererà strettamente con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, "*which has the primary responsibility for the maintenance of international peace and security*"; e inoltre che si farà ricorso, quando necessario, alle Nazioni Unite per garantire il necessario supporto finanziario, logistico e militare alle attività dell'Unione africana nella promozione e nel mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità in Africa, "*in keeping with the provisions of Chapter VIII of the UN Charter on the role of Regional Organizations in the maintenance of international peace and security*".

#### 6. La dottrina della responsabilità di proteggere

La drammatica vicenda del Kosovo fu l'occasione anche per affrontare il problema di come fronteggiare gravi crisi umanitarie, consistenti nella violazione massiccia e generalizzata dei diritti umani all'interno di uno Stato, comportanti crimini quali il genocidio, la pulizia etnica, i crimini di guerra e contro l'umanità. Si trattava di dare risposta all'angosciata domanda posta nel 2000 dal Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan: "*If humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica – to gross and systematic violations of human rights that affect every precept of our common humanity?*". E aggiungeva che "*no legal principle – not even sovereignty – can ever shield crimes against humanity. Where such crimes occur and peaceful attempts to halt them have been exhausted, the Security Council has a moral duty to act on behalf of the international community*".

Il tentativo di garantire i diritti umani fondamentali almeno nei confronti delle più gravi e generalizzate violazioni, pur nella salvaguardia della sovranità degli Stati da interventi armati unilaterali (da parte di altri Stati, singolarmente o raggruppati in coalizioni militari o organizzazioni regionali), si è realizzato mediante il concetto giuridico della *Responsibility to protect (R2P)*. Esso ha origine nei lavori svolti da una Commissione di studiosi costituita nel 2000 dal Governo canadese, la *International Commission on Intervention and State Sovereignty*, conclusi con la pubblicazione di un Rapporto, nel dicembre 2001, intitolato, appunto, "*The responsibility to Protect*". Secondo tale Rapporto, in un mondo globalizzato, in virtù dello sviluppo di un'ampia normativa internazionale a tutela dei diritti umani e della emersione del concetto di sicurezza umana, la so-

vranità non potrebbe più intendersi come controllo (forse, meglio, come potestà tendenzialmente esclusiva e illimitata dell'autorità di governo sulla propria comunità territoriale), ma come responsabilità, sia verso i propri cittadini che verso la comunità internazionale. Gli Stati avrebbero il dovere di proteggere i propri cittadini dalle più gravi violazioni dei diritti umani, anzitutto adottando le misure necessarie per prevenire dette violazioni; qualora uno Stato fosse incapace di adempiere tale obbligo – o non volesse adempiere – la comunità internazionale dovrebbe reagire, assistendo lo Stato in questione anzitutto con mezzi pacifici, ma, se necessario, impiegando anche misure sanzionatorie che, nei casi più gravi, di violenze “*which so genuinely 'shock the conscience of mankind'*”, potrebbero giungere sino all'intervento militare.

La dottrina della responsabilità di proteggere è entrata ben presto nel dibattito politico delle Nazioni Unite. Essa è stata inserita, peraltro con importanti precisazioni e cautele, volte a concentrare nelle stesse Nazioni Unite, in specie nel Consiglio di sicurezza, il potere di deliberare un intervento militare, nello studio, realizzato da un Comitato (*Panel*) nominato dal Segretario generale, dal titolo “*A More Secure World: Our Shared Responsibility. Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change*”, del 2 dicembre 2004. Esso dichiara che, sulla base di una “*emerging norm*”, il Consiglio di sicurezza può autorizzare un'azione militare in caso di una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale consistente in un “*genocide and other large-scale killing, ethnic cleansing or serious violations of international humanitarian law*”. Il Rapporto è stato ripreso nel documento dello stesso Segretario generale del 21 marzo 2005, “*In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All*”.

Il riconoscimento – e l'enunciazione “ufficiale” della *Responsibility to Protect* – si sono realizzati, infine, nella celebre risoluzione n. 60/1 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 settembre 2005 (*2005 World Summit Outcome*). Nei paragrafi 138 e 139 di tale risoluzione, sotto il titolo “*Responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity*”, l'Assemblea generale proclama quelli che, successivamente, il Segretario generale ha più volte definito come i tre pilastri della dottrina in discorso: ogni Stato ha la responsabilità, derivante dalla propria sovranità, di proteggere le proprie popolazioni dal genocidio, dai crimini di guerra, dalla pulizia etnica e dai crimini contro l'umanità; la comunità internazionale deve aiutare e assistere gli Stati nell'adempiere tale primaria responsabilità; qualora uno Stato venga meno manifestamente al dovere di protezione la responsabilità di proteggere della comunità internazionale comprende l'adozione di un'a-

zione collettiva, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, in particolare i capitoli VII (concernente l'azione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale del Consiglio di sicurezza) e VIII (riguardante gli accordi e le organizzazioni regionali), da decidere caso per caso e in cooperazione, eventualmente, con competenti organizzazioni regionali. Riguardo al c.d. terzo pilastro, di particolare importanza per stabilire le competenze e le condizioni per un'azione militare contro lo Stato inadempiente (o autore delle violazioni in discorso), più precisamente la risoluzione dell'Assemblea generale si esprime nei termini seguenti: *"In this context, we are prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security Council, in accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-case basis and in cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should peaceful means be inadequate and national authorities are manifestly failing to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity"*.

Come si vede, la responsabilità di proteggere, quale affermata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, riconduce nella stessa Organizzazione l'adozione di misure di carattere militare, in particolare in seno alle competenze del Consiglio di sicurezza, al quale la Carta assegna il relativo potere. La formulazione della risoluzione mostra di escludere, invece, ogni possibilità di intervento armato "unilaterale", al di fuori del sistema delle Nazioni Unite (e, se del caso, di un'autorizzazione del Consiglio di sicurezza); tale esclusione è confermata dal richiamo ai principi della Carta e del diritto internazionale, in base ai quali, come si è detto, non sono ammissibili interventi armati unilaterali.

#### *7. I poteri del Consiglio di sicurezza nell'ambito della responsabilità di proteggere*

Il conferimento al Consiglio di sicurezza del potere di adottare anche misure militari per prevenire o fare cessare le più gravi violazioni dei diritti umani, consistenti nelle ipotesi formulate nella risoluzione n. 60/1 dell'Assemblea generale, non rappresenta, invero, una novità nella vita dell'Organizzazione. Esso consacra una tendenza ben consolidata del Consiglio di sicurezza a intervenire, anche con l'uso della forza, in situazioni di emergenza umanitaria, nelle quali si determini una diffusa e massiccia violazione dei diritti umani fondamentali. Tale tendenza appare tesa a valorizzare quel legame tra il rispetto dei diritti umani e il mantenimento del-

la pace che – come si è visto – è presente già nella Carta delle Nazioni Unite e che risulta, in particolare, dal citato art. 55, il quale dichiara che le Nazioni Unite promuoveranno, tra l'altro, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, “al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni”.

Sebbene, in base alla Carta, il Consiglio di sicurezza non abbia specifiche competenze in materia di diritti umani, a partire dall'ultimo decennio del '900 esso, sempre più frequentemente, è solito qualificare le situazioni di emergenza (o catastrofe, o crisi) umanitaria, specie se collegate a guerre civili, come minacce alla pace e alla sicurezza internazionale, così affermando l'esistenza di una delle condizioni previste dall'art. 39 della Carta affinché esso possa fare raccomandazioni o decidere misure per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Tale prassi, che trova dei precedenti nelle risoluzioni adottate sin dagli anni '60 e '70 contro la Rhodesia meridionale e contro il Sud Africa per la loro politica di *apartheid*, si è consolidata con la fine della guerra fredda. La prima risoluzione in materia, per quanto non priva di ambiguità, è la risoluzione n. 688 del 5 aprile 1991, con la quale il Consiglio di sicurezza condannò la repressione del governo dell'Iraq contro la popolazione civile (in specie la minoranza kurda), poiché la pressione esercitata dalla popolazione in fuga sulle frontiere internazionali dei Paesi vicini minacciava la pace e la sicurezza nella regione. Se, in questo caso, il Consiglio di sicurezza, muovendosi con estrema prudenza, non qualificava direttamente l'emergenza umanitaria come minaccia alla pace, ma piuttosto le sue conseguenze concernenti i rapporti tra gli Stati della regione, non è dubbio che esso era mosso, in realtà, da una viva preoccupazione per il profilo umanitario della crisi in atto. Successivamente il Consiglio ha qualificato direttamente la violazione massiccia dei diritti umani fondamentali come minaccia alla pace, dapprima sottolineando l'eccezionalità del caso (come nella risoluzione n. 794 del 3 dicembre 1992 relativa alla crisi in Somalia), poi sempre più spesso equiparando in maniera quasi automatica l'emergenza umanitaria alla minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale.

L'impiego della forza si è realizzato frequentemente, per esempio in Somalia, più volte nella ex Jugoslavia, in Ruanda, Haiti, Timor Est, Liberia, Sierra Leone, Costa d'Avorio, Congo, Burundi, Sudan, in particolare nella regione di Darfur. In questi casi il Consiglio ha operato mediante forze di *peace-keeping*, spesso dotate – come si è accennato – di poteri coercitivi (c.d. *robust peace-keeping*), oppure autorizzando o delegando l'uso della

forza a singoli Stati, o a coalizioni di Stati, o a organizzazioni regionali, come l'ECOWAS, l'Unione africana, la NATO, l'Unione europea. Spesso, specie nelle crisi del continente africano, i caschi blu delle Nazioni Unite operano in collaborazione con missioni militari inviate da organizzazioni regionali, secondo modelli operativi suscettibili di garantire al Consiglio di sicurezza un controllo sulla gestione dell'operazione.

Gli obiettivi di tali interventi militari possono consistere nella protezione di popolazioni, vittime di gravi violazioni dei diritti umani, a causa specialmente di guerre civili, nella difesa di zone protette nel corso di un conflitto interno o internazionale, nel garantire la sicurezza e il funzionamento di aeroporti al fine di permettere il rifornimento di alimenti e medicine, nel ristabilire condizioni di pace e di sicurezza ecc.; e, in rapporto a tali obiettivi, più o meno intensa può essere la forza impiegata o autorizzata.

Successivamente alla risoluzione n. 60/1 del 2005 dell'Assemblea generale la responsabilità di proteggere è stata richiamata da innumerevoli risoluzioni del Consiglio di sicurezza, concernenti (anche più volte) le situazioni nella Regione dei Grandi Laghi, in Sudan, Libia, Costa d'Avorio, Sud Sudan, Yemen, Mali, Somalia, Repubblica Centrafricana, Siria, Repubblica Democratica del Congo, Liberia, nonché in varie risoluzioni di carattere "generale"; peraltro, sovente, esse si limitano a ribadire la responsabilità primaria di protezione incombente sullo Stato in questione. Varie risoluzioni sono state adottate al riguardo anche dall'Assemblea generale (che, tra le situazioni di crisi, ha considerato anche quella della Repubblica democratica di Corea), nonché dal Consiglio dei diritti umani. Il Segretario ha adottato ben undici rapporti sulla Responsabilità di proteggere, sino al più recente, del giugno 2019, "*Responsibility to protect: lessons learned for prevention*".

Sembra quindi certo che la dottrina della responsabilità di proteggere faccia parte ormai del sistema giuridico delle Nazioni Unite. D'altronde, come abbiamo rilevato, per quanto concerne le competenze del Consiglio di sicurezza essa non fa che consacrare una prassi consolidata (e priva di obiezioni significative) che ha condotto a una sorte di equiparazione delle "emergenze umanitarie" alle minacce alla pace, così legittimando pienamente la competenza del Consiglio di sicurezza sia nell'accertamento di situazioni siffatte, che nell'adozione di misure comportanti anche l'uso della forza, tramite operazioni di *peace-keeping*, autorizzazioni a singoli Stati o gruppi di Stati, o a organizzazioni regionali (oltre che misure diplomatiche, economiche o di altro genere, di carattere non militare). Anche la configurazione di un dovere di protezione a carico di ciascuno Stato a favore della propria popolazione, nell'ottica di un rinnovato concetto di sovranità,

rappresenta una significativa evoluzione rispetto alla costruzione giuridica tradizionale della sovranità, ma è già il risultato di una serie di limitazioni a tale sovranità, particolarmente nella materia dei diritti umani, e della proibizione del genocidio, dei crimini di guerra, della pulizia etica e dei crimini contro l'umanità, prescritta da norme di diritto internazionale generale, in larga misura di carattere imperativo. Così pure, l'"assistenza" della comunità internazionale e, ancor più, la possibilità per Stati terzi (o altri soggetti, quali le organizzazioni internazionali) di reagire con misure non implicanti l'uso della forza armata a violazioni delle suddette norme da parte di un dato Stato derivano dalla qualificazione di tali norme come creative di obblighi *erga omnes*, vigenti, cioè, nei confronti di tutti gli altri Stati, la cui violazione, appunto, giustifica l'adozione di contromisure da parte di qualsiasi Stato.

8. *L'intervento contro la Libia del 2011. La dubbia legittimità della risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza*

Se, a prima vista, la formale consacrazione della responsabilità di proteggere può apparire apprezzabile, sia per una migliore protezione dei diritti umani, sia perché sostituisce al preteso diritto di intervento unilaterale una gestione collettiva delle crisi da parte dell'organo, il Consiglio di sicurezza, il quale, nell'adempimento dei suoi compiti inerenti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale conferiti nella Carta dagli Stati membri, "agisce in loro nome" (art. 24, par. 1), il più apParigicente (e violento!) caso di applicazione (o pretesa tale) della responsabilità di proteggere non può non destare viva preoccupazione. Ci riferiamo all'intervento militare contro la Libia del 2011 da parte di un gruppo di Stati, con in prima linea la Francia e il Regno Unito (e la successiva partecipazione anche dell'Italia), dapprima isolatamente, poi nel quadro della NATO, che pure è parso a qualcuno come una corretta e concreta applicazione dei poteri del Consiglio di sicurezza nell'ipotesi di mancata protezione della propria popolazione da parte dello Stato in questione.

La grave crisi libica inizia a Bengasi, alla metà di febbraio 2011, con dei moti popolari contro il Governo di Gheddafi e con la violenta repressione da parte delle forze governative e degenera ben presto in una guerra civile e, poi, in una guerra internazionale, a partire dai massicci bombardamenti dei Paesi della NATO contro la Libia, e si conclude (ma solo apparentemente, come dimostra lo stato di anarchia e di violenza generalizzata tuttora presente in Libia) con il barbaro linciaggio di Gheddafi e dei suoi fedeli

il 20 ottobre 2011. Dopo una risoluzione di condanna delle violazioni dei diritti umani, attribuite alle autorità libiche, da parte del Consiglio dei diritti umani (n. S-15/1 del 25 febbraio 2011), che, tra l'altro, chiedeva al Governo libico di adempiere la propria responsabilità di proteggere la sua popolazione, interveniva il Consiglio di sicurezza, il quale approvava due risoluzioni, la n. 1970 del 26 febbraio 2011 e la n. 1973 del 17 marzo successivo, nelle quali richiamava espressamente la responsabilità del Governo libico di proteggere la propria popolazione.

Soffermandoci solo sulle parti della risoluzione n. 1970 (approvata all'unanimità) rilevanti ai fini del successivo intervento militare contro la Libia, notiamo che essa condannava la violenza e l'uso della forza contro civili e la massiccia e sistematica violazione dei diritti umani; esigeva una cessazione immediata della violenza e domandava al Governo libico l'adozione di misure per soddisfare le legittime richieste della popolazione; chiedeva alle autorità libiche di agire con la massima moderazione, rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e di consentire un accesso immediato agli osservatori internazionali sui diritti umani; decideva un embargo di armi alla Libia.

Non avendo adempiuto le autorità libiche alle richieste contenute in tale risoluzione, la nuova risoluzione n. 1973, adottata con dieci voti favorevoli e cinque astensioni (Brasile, Cina, Germania, India e Russia), autorizzava, sia pure non esplicitamente, l'impiego della forza da parte degli Stati membri. Più precisamente, il Consiglio di sicurezza, prendendo atto della richiesta del Consiglio della Lega araba del 12 marzo di imporre una zona d'interdizione aerea all'aviazione militare libica e di creare zone di protezione della popolazione libica (e degli stranieri residenti in Libia) e agendo ai sensi del capitolo VII della Carta, autorizzava gli Stati membri che avevano indirizzato al Segretario generale una notificazione a tal fine, agendo a titolo nazionale o nel quadro di organizzazioni o accordi regionali e in cooperazione con il Segretario generale, a prendere tutte le misure necessarie per proteggere la popolazione civile e le aree popolate da civili minacciate di attacco, informandone immediatamente il Segretario generale, il quale ne avrebbe fatto immediato rapporto al Consiglio di sicurezza. Si noti che, nella prassi delle Nazioni Unite, l'espressione "tutte le misure necessarie" comprende l'uso della forza armata. La risoluzione aveva cura di precisare che era esclusa una forza di occupazione straniera sotto qualsiasi forma e di qualsiasi parte del territorio libico.

Quanto alla *no fly zone*, il Consiglio di sicurezza decideva un divieto di tutti i voli nello spazio aereo della Libia al fine di contribuire alla protezione dei civili. Per garantire tale divieto erano autorizzate tutte le misure ne-

cessarie da parte degli Stati membri che avevano inviato una notificazione al Segretario generale delle Nazioni Unite e a quello della Lega araba; anche queste misure potevano essere adottate individualmente o nel quadro di organizzazioni o accordi regionali. Dal divieto di voli erano esclusi, naturalmente, quelli rientranti nell'autorizzazione a prendere "tutte le misure necessarie" per i fini stabiliti dalla risoluzione (nonché altri voli aventi solo scopi umanitari).

La risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza, come si è rilevato, sembrerebbe legittima con riferimento sia alla Carta che al diritto internazionale generale, poiché rappresenterebbe una concreta affermazione di quella *Responsibility to protect*, la quale, nel caso di uno Stato che non assicuri la protezione della sua popolazione o, peggio, sia l'autore di violazioni massicce dei diritti umani fondamentali, permette l'intervento del Consiglio di sicurezza in base al capitolo VII della Carta. Una sua analisi più approfondita conduce invece a dubitare della sua legittimità, proprio con riferimento alla questione principale concernente l'adempimento della responsabilità di proteggere.

Colpiscono, anzitutto, alcune omissioni del Consiglio di sicurezza, le quali si riflettono sulla legittimità della risoluzione. Esso, infatti, non ha svolto alcuna indagine seria e indipendente sulle violazioni dei diritti umani in Libia, ma si è fondato, sostanzialmente, su notizie di media o provenienti da Stati e organizzazioni regionali. Prima di deliberare misure così gravi come quelle implicanti la forza armata sarebbe stato opportuno (se non necessario) lo svolgimento di un'inchiesta, come previsto dall'art. 34 della Carta. In assenza di una autonoma indagine del Consiglio di sicurezza la condanna delle "*gross and systematic violations of human rights, including arbitrary detentions, enforced disappearances, torture and summary executions*", contenuta nella risoluzione n. 1973, così come l'autorizzazione all'uso della forza, non appaiono adeguatamente motivate.

In secondo luogo, il Consiglio di sicurezza ha omesso qualsiasi iniziativa volta a una soluzione pacifica della crisi libica, venendo meno alle funzioni "conciliative" previste dal capitolo VI della Carta. La passività del Consiglio di sicurezza sul piano della ricerca di una soluzione pacifica appare in contrasto anche con il ruolo "prioritario" che l'art. 52 della Carta assegna alle organizzazioni regionali riguardo alla soluzione delle controversie di carattere locale. Infatti, sebbene la risoluzione n. 1973 mostri di apprezzare gli sforzi per una soluzione pacifica e durevole della situazione da parte del Segretario generale e dell'Unione africana, tale posizione è contraddetta dalla stessa autorizzazione all'uso della forza, che non appare

certo la via migliore per una soluzione pacifica. Di fatto, il Consiglio di sicurezza e il Segretario generale, inoltre, non hanno mai realmente sostenuto gli unici tentativi di soluzione politica della crisi, fatti dall'Unione africana, accettati dal Governo libico, ma costantemente respinti dal Consiglio nazionale di transizione, rappresentante degli insorti. Il Consiglio di sicurezza, in particolare, non ha neppure considerato la possibilità almeno di sospendere i bombardamenti della NATO in concomitanza con i colloqui che rappresentanti dell'Unione africana o di autorevoli Paesi africani più volte hanno tenuto con il Governo libico di Gheddafi e con il Consiglio nazionale di transizione. Tali bombardamenti, che proseguivano incessanti, erano ovviamente un forte incoraggiamento per gli insorti a non accettare alcuna soluzione pacifica e ad attendere che gli stessi bombardamenti aprissero loro le porte di Tripoli.

L'atteggiamento del Consiglio di sicurezza, di ripulsa di ogni tentativo di soluzione pacifica, comporta una violazione delle condizioni che la risoluzione n. 60/1 del 16 settembre 2005 dell'Assemblea generale prescrive ai fini di un'azione coercitiva del Consiglio di sicurezza nel quadro della responsabilità di proteggere. Tale azione è consentita quando i mezzi pacifici contemplati dai capitoli VI e VIII della Carta si rivelino inadeguati. Nel caso della Libia, tali mezzi non si sono affatto rivelati inadeguati, ma, molto semplicemente, non sono stati in alcun modo impiegati dal Consiglio di sicurezza, per quanto riguarda quelli, incentrati sullo stesso Consiglio, di cui al capitolo VI, e sono stati sostanzialmente boicottati dalla sua inerzia, per quanto concerne i tentativi, inquadrabili nell'art. 52 del capitolo VIII, più volte effettuati dall'Unione africana. Se – come crediamo – questo quadro corrisponde alla realtà, l'autorizzazione all'uso della forza da parte del Consiglio di sicurezza risulta quindi illegittima.

La risoluzione n. 1973, a nostro parere, è inficiata anche da una qualificazione erronea della situazione in Libia. Questa – come si è accennato – è considerata come una violazione massiccia e sistematica dei diritti umani, idonea a costituire una minaccia alla pace internazionale. Ora, per quanto fosse presente *anche* una “emergenza umanitaria”, in realtà la crisi libica consisteva in una guerra civile, nella quale degli “insorti” (armati e sostenuti, secondo varie fonti d'informazione, da potenze straniere) si contrapponevano al Governo “legittimo”. Se questa era la situazione reale, l'autorizzazione del Consiglio di sicurezza, pur essendo formalmente diretta a salvaguardare popolazioni civili, in via di fatto si prestava a essere utilizzata per intervenire militarmente contro il Governo e a sostegno degli insorti. Ma una autorizzazione in questi termini non rientrerebbe nei poteri del Consiglio di sicurezza. Vi si opporrebbero, anzitutto, il doveroso rispetto per la sovra-

nità dello Stato (art. 2, par. 1, della Carta), che – per quanto limitata dalla responsabilità di proteggere – vieta interventi a favore di insorti per scalzare il Governo effettivo di uno Stato; e, in secondo luogo, il principio di autodeterminazione dei popoli, in virtù del quale non è consentito un intervento esterno diretto a promuovere la presa di potere da parte di un gruppo di insorti.

### 9. *L'illiceità della condotta degli Stati intervenuti*

Se, alla luce delle considerazioni che precedono, l'autorizzazione del Consiglio di sicurezza all'uso della forza fosse da ritenere illegittima, è evidente che essa sarebbe inidonea a rimuovere il generale divieto dell'uso della forza stabilito dall'art. 2, par. 4, della Carta e dalla corrispondente norma di diritto internazionale generale; di conseguenza l'azione militare dei Paesi intervenuti (e della NATO) sarebbe illecita.

Ma riteniamo che, pure a volere considerare legittima la risoluzione n. 1973, la condotta degli Stati intervenuti e della NATO si presta a una valutazione di illiceità, in quanto, per vari aspetti, essa appare difforme dagli obiettivi di tale risoluzione e dai mezzi da essa consentiti.

Riguardo a questi ultimi, va ricordato che la risoluzione n. 1970 vietava l'invio di armi *alla Libia*, non solo al Governo di Gheddafi. Al contrario, sembra evidente che, sin dall'inizio della crisi, armi siano giunte dall'esterno ai ribelli, probabilmente anche da parte dell'Italia, come risulterebbe dalle dichiarazioni (alquanto ambigue) dei nostri Ministri degli esteri e della difesa. In secondo luogo, la risoluzione n. 1973 vietava categoricamente una occupazione militare “*of any form on any part of Libyan territory*”. L'ampiezza di tale formula induce a escludere non solo un'occupazione militare in senso tecnico, ma qualsiasi presenza militare straniera sul territorio libico. Pertanto l'invio, anche ad opera dell'Italia, di consiglieri o istruttori militari ha violato questa prescrizione. Inoltre l'impiego della forza armata, che deve ritenersi consentito solo nella maniera più limitata possibile (trattandosi di una eccezione, da interpretare restrittivamente, rispetto alla regola generale del divieto dell'uso della forza), sin dall'inizio dell'intervento è parso eccessivo a vari Stati, come la Russia, e persino alla Lega araba, sebbene essa stessa avesse richiesto una *no fly zone*. Per quanto sia difficile “soppesare” l'intensità della forza autorizzata in rapporto all'obiettivo – la protezione dei civili – fissato nella risoluzione, è certo che le operazioni militari – come immediatamente denunciato anche dal vescovo di Tripoli monsignor Martinelli – sin dai primi bombardamenti hanno colpito obiettivi civili, facendo tra di loro numerose vittime, ivi compresi il figlio e i nipotini, in tenera età, di

Gheddafi. E questo sicuramente non era consentito né dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza, né dal diritto internazionale umanitario.

La successiva azione militare si è sviluppata con una violenza estrema, effettuando varie migliaia di raid, bombardando senza sosta Tripoli assediata e poi Sirte, dove la condizione della popolazione civile era disperata; né sono mancati bombardamenti deliberati di obiettivi civili, come la stazione televisiva libica. Di fronte alle notizie (sovente celate, con complice omertà, dai media occidentali) di stragi della popolazione libica, di bombardamenti di obiettivi civili, di un numero spaventoso di morti come risultato dell'intervento militare, è sempre meno credibile che esso sia rispondente all'obiettivo "umanitario" della risoluzione n. 1973.

L'aspetto più grave della condotta della NATO e dei Paesi intervenuti è nello stravolgimento del fine della risoluzione, il quale segna anche i confini giuridici entro i quali sono autorizzate "tutte le misure necessarie". Tale fine era esclusivamente la protezione delle popolazioni civili. Al contrario i bombardamenti sulla Libia – come risulta dalle esplicite e costantemente ripetute dichiarazioni dei governanti degli Stati intervenuti, del Segretario generale della NATO Rasmussen e di alcune organizzazioni regionali, come l'Unione europea – sono stati immediatamente diretti a provocare la caduta del Governo di Gheddafi, realizzatasi poi con il suo assassinio.

A questo obiettivo – confermato, come si è detto, dalla violenza dei massicci e incessanti bombardamenti – si collegano anche i riconoscimenti del Consiglio nazionale di transizione da parte di alcuni Stati, tra i primi la Francia, il Qatar e l'Italia. Si noti che tali riconoscimenti non consideravano il Consiglio nazionale per quello che era, cioè un partito (o governo) insurrezionale, ma come l'unico interlocutore rappresentante della Libia. Essi, pertanto, costituivano una illecita ingerenza negli affari interni della Libia e nella sua organizzazione di governo e tendevano a sostituire un Governo "amico" a quello effettivo. Pare evidente che, una volta che l'intervento militare contro la Libia era ufficialmente e concretamente volto all'obiettivo di sconfiggere e abbattere il Governo di Gheddafi, esso non trovava più alcuna copertura nell'autorizzazione del Consiglio di sicurezza, data solo per scopi umanitari, e si risolveva in un uso illecito della forza. Anzi, l'obiettivo di "debellare" il Governo libico finiva per qualificare tale intervento come una vera "guerra", caratterizzata tradizionalmente dall'*animus bellandi*, cioè, appunto, dall'intenzione di distruggere le capacità di resistenza del nemico. E una guerra non solo non era autorizzata dalla risoluzione n. 1973, ma non potrebbe mai essere autorizzata dal Consiglio di sicurezza, la cui azione può bensì implicare misure militari, ma per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale, non certo per rovesciare il Governo di uno Stato.

La guerra condotta contro la Libia, in definitiva, lungi dal rappresentare un'azione condotta a fini umanitari, nel quadro della responsabilità di proteggere, si rivela per essere il più grave illecito che possa configurarsi nel diritto internazionale, cioè un atto di aggressione – quale definita dall'Assemblea generale nella risoluzione n. 3314 (XXIX) del 14 dicembre 1974 – consistente nell'uso della forza armata contro la sovranità della Libia per abbattere il suo Governo e cercare di imporne uno nuovo (e, va sottolineato, senza la benché minima considerazione per la volontà del popolo libico).

#### 10. *Conclusioni*

In conclusione, a noi pare che il concetto di responsabilità di proteggere esprima un importante avanzamento nella tutela dei diritti umani, poiché – almeno riguardo alle violazioni particolarmente gravi contemplate – modifica l'originaria potestà dello Stato sui cittadini, inserendovi un dovere di protezione; e, per altro verso, ribadisce una condivisione dei valori umanitari da parte dell'intera comunità internazionale.

Per quanto riguarda il Consiglio di sicurezza, la responsabilità di proteggere conferma la sua competenza, riconducibile peraltro alla prassi ormai consolidata di intervento in caso di “emergenza umanitaria”, e mette a servizio dei diritti umani i suoi incisivi poteri, anche di carattere coercitivo.

Come si è già osservato, ciò può apparire un positivo sviluppo del diritto internazionale, sempre più sensibile alla condizione della persona e alla protezione dei suoi diritti; tuttavia non possono nascondersi gli inconvenienti e i rischi connessi a interventi del Consiglio di sicurezza. Anzitutto, tenuto conto della sua composizione politica e del c.d. diritto di veto dei Membri permanenti, è pressoché inevitabile che esso eserciti la sua discrezionalità (accentuata dalla risoluzione n. 60/1 dell'Assemblea generale del 2005) in maniera selettiva (“*on a case-by-case basis*”). E, ovviamente, è da escludere la possibilità di una qualsiasi, pur blanda, azione nei confronti degli stessi Membri permanenti. In secondo luogo, l'autorizzazione (o la delega) agli Stati a usare mezzi militari comporta il rischio che essi abusino di tale autorizzazione, impiegando mezzi eccessivi rispetto all'obiettivo umanitario prescritto dal Consiglio di sicurezza o, ancor peggio, perseguendo obiettivi diversi da quelli umanitari e corrispondenti ai propri interessi. L'intervento militare del 2011 contro la Libia è una eloquente e drammatica prova di come misure militari, autorizzate dal Consiglio di sicurezza per soli fini di protezione della popolazione civile, possano trasformarsi ben presto in una sanguinosa e “disumana” guerra di aggressione, con uno stravolgimento dell'obiettivo umanitario, divenuto il rovesciamento

violento del Governo libico, e causa, per di più, della situazione di anarchia, di caos, di violenza generalizzata e di sistematica violazione dei diritti umani oggi esistente in Libia.

Su un piano più generale, la tragica vicenda libica deve mettere in guardia contro le strumentalizzazioni della causa dei diritti umani, spesso invocati, con cinica ipocrisia, dalle maggiori potenze come pretesto per perseguire propri interessi politici ed economici.

#### *Riferimenti bibliografici*

Abiew, Francis Kofi

1997 *The evolution of the Doctrine and Practice of Humanitarian Intervention*, The Hague, Kluwer Law International.

Bernardini, Aldo

2005 *La Jugoslavia assassinata*, Napoli, Editoriale Scientifica.

2015 “L’aggressione alla Libia, crimine internazionale dei ‘forti’, dunque impunito, e la replica bramata contro la Siria”, *Studi in onore di Augusto Sinagra*, Roma, Aracne, I, pp. 101 ss.

Bellamy, Alex; Dunne, Tim

2015 (a cura) *The Oxford Handbook of the Responsibility to Protect*, Oxford, Oxford University Press.

Bettati, Mario

1996 *Le droit d’ingérence. Mutation de l’ordre international*, Parigi, Odile Jacob.

Boisson de Chazournes, Laurence; Condorelli, Luigi

2006 “De la ‘responsabilité de protéger’, ou d’une nouvelle parure pour une notion déjà bien établie”, *Revue générale de droit international public*, pp. 11 ss.

Cassese, Antonio

1999 “Ex iniuria jus oritur: Are We Moving towards International Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community?”, *European Journal of International Law*, pp. 23 ss.

Catone, Andrea; Martocchia, Andrea

2018 (a cura) *Bombe su Belgrado venti anni dopo. All’origine delle “guerre umanitarie”*, Bari, MarxVentuno Edizioni.

Charney, Jonathan I.

1999 “Anticipatory Humanitarian Intervention in Kosovo”, *American Journal of International Law*, pp. 384 ss.

Chaumette, Anne-Laure; Thauvenin, Jean Marc

2013 (a cura) *La responsabilité de protéger, dix ans après*, Parigi, Pedone.

Corten, Olivier

2018 "Human Rights and Collective Security: Is There an Emerging Right of Humanitarian Intervention?", in Alston, Philip; MacDonald, Euan (a cura), *Human Rights, Intervention and the Use of Force*, Oxford, Oxford University Press, pp. 87 ss.

Corten, Olivier; Klein, Pierre

1996 *Droit d'ingérence ou obligation de réaction? Les possibilités d'action visant à assurer le respect des droits de la personne face au principe de non-intervention*, Bruxelles, Bruylant, 2<sup>a</sup> ed.

Eisner, Douglas

1993 "Humanitarian Intervention in the Post-Cold War Era", *Boston University International Law Journal*, pp. 195 ss.

Falk, Richard

2014 *Humanitarian Intervention and Legitimacy Wars: Seeking Peace and Justice in the 21<sup>st</sup> Century*, Londra, CRC Press.

Focarelli, Carlo

2008 "La dottrina della 'responsabilità di proteggere' e l'intervento umanitario", *Rivista di diritto internazionale*, pp. 317 ss.

2011 "La crisi libica: un punto di svolta nella dottrina della responsabilità di proteggere?", *Diritti umani e diritto internazionale*, pp. 373 ss.

Francioni, Francesco

2000 "Of War, Humanity and Justice: International Law After Kosovo", *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, vol. 4, pp. 107 ss.

Gargiulo, Pietro

2007 "Dall'intervento umanitario alla responsabilità di proteggere: riflessioni sull'uso della forza e la tutela dei diritti umani", *La Comunità Internazionale*, pp. 639 ss.

Gioffredi, Giuseppe

2017 "La responsabilità di proteggere: contenuto del concetto e prassi applicativa", in Triggiani, Ennio; Cherubini, Francesco; Ingravallo, Ivan; Nalin, Egeria; Virzo, Roberto (a cura), *Dialoghi con Ugo Villani*, Bari, Cacucci, I, pp. 145 ss.

Giuffrida, Roberto

2008 *La costituzione di zone e corridoi di sicurezza quale contenuto dell'intervento umanitario*, Torino, Giappichelli.

- Hilpold, Peter  
2014 (a cura) *The Responsibility to Protect (R2P), A New Paradigm of International Law*, Leiden/Boston, Brill-Nijhoff.
- Holzgrefe, Jeff L.; Keohane, Robert O.  
2003 (a cura) *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas*, Cambridge, Cambridge University Press.
- International Commission on Intervention and State Sovereignty  
2001 *The Responsibility to Protect*, Ottawa, International Development Research Centre.
- Kannyo, Edward  
1996 “Civil Strife and Humanitarian Intervention in Africa: A Preliminary Assessment”, *African Yearbook of International Law*, IV, pp. 51 ss.
- Kolb, Andreas S.  
2018 *The UN Security Council Members’ Responsibility to Protect. A legal analysis*, Berlin/Heidelberg, Springer.
- Malanczuk, Peter  
1993 *Humanitarian Intervention and the Legitimacy of the Use of Force*, Amsterdam, Het Spinhuis.
- O’Bannon, Brett R.  
2017 (a cura) *Reassessing the Responsibility to Protect. Conceptual and operational challenges*, Londra, Routledge.
- Palmisano, Giuseppe  
2003 “L’ammissibilità del ricorso alla forza armata a fini umanitari e la guerra del Kosovo”, *La Comunità Internazionale*, 2003, p. 17 ss.
- Pattison, James  
2010 *Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect. Who Should Intervene?*, Oxford, Oxford University Press.
- Picone, Paolo  
2017 *Obblighi “erga omnes” e uso della forza*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Poli, Ludovica  
2011 *La responsabilità di proteggere e il ruolo delle organizzazioni internazionali regionali. Nuove prospettive del continente africano*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
- Pustorino, Pietro  
2017 “L’intervento esterno nei conflitti armati interni a sostegno del governo al potere o degli insorti”, in Triggiani, Ennio; Cherubini, Francesco; Ingravallo,

Ivan; Nalin, Egeria; Virzo, Roberto (a cura), *Dialoghi con Ugo Villani*, Bari, Cacucci, I, pp. 191 ss.

Rausch, Anne

2011 *Responsibility to Protect. Eine juristische Betrachtung*, Frankfurt am Main, Peter Lang.

Rodley, Nigel

2015 "Humanitarian Intervention", in Weller, Marc (a cura), *The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law*, Oxford, Oxford University Press, pp. 775 ss.

Ronzitti, Natalino

2000 (a cura) *NATO, Conflicto in Kosovo e Costituzione italiana*, Milano, Giuffrè.  
2018 "Impiego di armi chimiche in Siria, intervento d'umanità e responsabilità di proteggere", *Rivista di diritto internazionale*, pp. 851 ss.

Sciso, Elena

2001 (a cura) *L'intervento in Kosovo: aspetti internazionalistici e interni*, Milano, Giuffrè.

Simma, Bruno

1999 "NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects", *European Journal of International Law*, pp. 1 e ss.

Société Française pour le Droit International

2008 *La responsabilité de Protéger. Colloque de Nanterre*, Parigi, Pedone.

Stahn, Carsten

2007 "Responsibility to Protect: Political Rethoric or Emerging Legal Norm?", *American Journal of International Law*, pp. 99 ss.

Strauss, Ekkehard

2009 *The Emperor's New Clothes?: The United Nations and the Implementation of the Responsibility to Protect*, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft.

Tams, Christian J.

2012 "Prospects for Humanitarian Uses of Force", in Cassese, Antonio (a cura), *Realizing Utopia: The Future of International Law*, Oxford, Oxford University Press, pp. 359 ss.

Thakur, Ramesh

2019 *Reviewing the Responsibility to Protect. Origins, Implementation and Controversies*, Londra, Routledge.

Verardi, Giovanni

2019 “*Responsibility to protect*: dalla ‘sovranià responsabile’ alla *governance globale*”, in Liber Amicorum Angelo Davì. *La vita giuridica internazionale nell’età della globalizzazione*, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 1689 ss.

Verlage, Christopher

2009 *Responsibility to Protect. Ein neuer Ansatz im Völkerrecht zur Verhinderung von Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit*, Tübingen, Mohr Siebeck.

Villani, Ugo

1999 “La guerra del Kosovo: una guerra umanitaria o un crimine internazionale?”, *Volontari e terzo mondo*, n. 1-2, pp. 26 ss., e, in una versione aggiornata, in Veneziano, Corrado; Gallo, Domenico (a cura), *Se dici guerra umanitaria. Guerra e informazione. Guerra all’informazione*, Nardò, BESA Editore, 2005, pp. 93 ss. E in Villani, Ugo *Studi su La protezione internazionale dei diritti umani*, Roma, Luiss University Press, 2005, pp. 95 ss.

2011 “L’intervento militare in Libia: *responsibility to protect* o ... responsabilità per aggressione?”, *I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie*, n. 2, pp. 53 ss., e in Villani, Ugo, *Dalla Dichiarazione universale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, 2ª ed., Bari, Cacucci, 2015, pp. 55 ss.

2018 “Nel settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, *La Comunità Internazionale*, pp. 579 ss.

Warren, Aiden; Grenfell, Damian (eds.)

2017 *Rethinking Humanitarian Intervention in the 21<sup>st</sup> Century*, Edinburgh, Edinburgh University Press.

Wyatt, Samuel

2019 *The Responsibility to Protect and a Cosmopolitan Approach to Human Protection*, Cham, Palgrave Macmillan.

Zolo, Danilo

2000 *Chi dice umanità. Guerre, diritto e ordine globale*, Torino, Einaudi.